

STATUTO

Mano di
Luigi Bello
Stefano

TITOLO I

(Disposizioni generali e struttura dell'Associazione)

Articolo 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. E' costituita un'Associazione, non lucrativa, di solidarietà sociale e di assistenza e soccorso di Protezione Civile nella civica emergenza denominata:

A. Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano **Rapolla**, puntata A.P.C.G.L.R. e denominata tale nel seguito.

B. L'Associazione A.P.C.G.L.R. ha durata illimitata ed ha struttura federativa, ovvero:

-aderisce, per ottimizzare la propria azione e per il migliore raggiungimento dei fini e degli scopi statutari al "Gruppo Lucano di Protezione Civile" il cui Coordinamento Regionale ha sede in Viggiano(PZ) alla contrada S. Lucia ed al quale è subordinata.

-condivide con il citato Gruppo Lucano, aiuti di uomini, mezzi, attrezzature, conoscenze tecniche, aggiornamenti in materia di Protezione Civile e politiche finalizzate alla preservazione dell'Ambiente.

-è sottoposta, nelle gestione delle emergenze, al coordinamento ed alle direttive che provengono dal Presidente Regionale del Gruppo Lucano ed uniforma la propria condotta a quella di altri Centri Operativi Comunali che ugualmente sono federati con il medesimo Gruppo Lucano.

-aderisce, ad eventuali forme associative su scala nazionale, europea o internazionale, cui il Gruppo Lucano, nell'interesse e per la crescita generale, dovesse decidere di aderire.

C. L'Associazione ha la presidenza, sede sociale e legale principale all'indirizzo *VIA SUTURE 15, RAPOLLA*

Articolo 2

(STATUTO)

A. L'associazione di volontariato A.P.C.G.L.R. è disciplinata dal presente statuto che agisce nei limiti delle discipline Speciali -Articoli 266/70 DPR. 66/81 art 23 e art 45 della legge 833/78 del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico modificato in base al decreto legislativo n° 460/97, inoltre è subordinata allo statuto generale dell'APCGL

Articolo 3

(EFFICACIA DELLO STATUTO)

A. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati dell'A.P.C.G.L.

B. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Articolo 4

(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

A. Lo statuto va applicato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art 12 delle preleggi al Codice Civile.

Luigi Bello
Stefano

Luigi Bello
Stefano

Antonio De Luca



TITOLO II
(PROPONIMENTI DELLA ASSOCIAZIONE A.P.C....)

morelli
per
per

Articolo 5
(SOLIDARIETA')

- A. L'A.P.C.G.L.R. si propone di perseguire il fine della solidarietà sociale ed assistenza sociale, civile, culturale e nel Pubblico Soccorso;
- B. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
- C. Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.
- D. Tutte le prestazioni eseguite dai volontari avvengono a titolo completamente gratuito secondo la Legge 266/91 art. 2,3 e alla Legge regionale 1/2000.

Articolo 6
(FINALITA')

A. Le specifiche finalità dell'associazione A.P.C.G.L.R. sono:

1. Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso operando per la salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti.

2. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse.

3. Promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale.

4. Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati operanti nello stesso ambito) culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo.

5. Compiere interventi di soccorso nell'ambito Comunale, Intercomunale, Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale.

6. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale.

7. Garantire un supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche.

8. Stimolare lo spirito di collaborazione con tutte quelle associazioni che hanno finalità ed obiettivi simili a quelli della A.P.C.G.L.R.

9. Stimolare e promuovere il rispetto e la conservazione della natura.

10. Stimolare gli approfondimenti scientifici e tecnici delle materie inerenti i temi di protezione civile e dell'ambiente.

Articolo 7
(PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE)

A. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla A.P.C.G.L.R. a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di Enti Pubblici e privati, o persone fisiche, contributi di aderenti al fondo di dotazione, dagli avanzi netti di gestione e altresì trae le sue risorse economiche, per il buon funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

Carlo Pavesio
Luigi Ripoli

Luigi Ripoli
Carlo Pavesio

Amorelli De Luca



1. Contributi mensili/annuali degli associati, stabiliti dietro delibera del Consiglio Direttivo, ed eventuali contributi ulteriori degli stessi.

2. Dai redditi derivanti dal suo patrimonio mobile ed immobile.

3. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.

4. Donazioni e lasciti testamentari.

5. Rimborsi derivanti da convenzioni.

6. Entrate derivanti da donazioni da privati ed aziende.

7. Entrate occasionali.

8. Da trasferimenti da parte del Coordinamento regionale (economici e materiali)

B. L'adesione all'A.P.C.G.L.R. non prevede alcun versamento a titolo di quota d'iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare ulteriori versamenti a quelli già previsti.

C. Le donazioni monetarie degli associati possono essere di qualsiasi entità, possono essere anonimi e senza obblighi aggiuntivi.

D. I versamenti al fondo di dotazione a qualsiasi titolo devono essere comunque contabilizzati e, previa rinuncia del versante, è fatto obbligo di rilasciare regolare ricevuta.

E. I versamenti a qualsiasi titolo sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

F. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né causa morte.

G. Si può contribuire anche in forma di attrezzatura e materiali. Tale forma di contribuzione è comunque aggiuntiva e non sostitutiva di quella economica.

H. L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione della Assemblea degli Associati entro la fine di Marzo, i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è consentita previo pagamento delle spese da parte del richiedente.

I. L'Associazione ha il divieto assoluto di distribuzione di eventuali utili o riserve anche in modo indiretto, nonchè, fondi di gestione, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, tranne che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

J. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Marco Bittolo Jussuff
Stefano

Antonio De Luca

Luigi Loredano
Stefano

Giorgio
Marco
Enzo



K. L'uso delle attrezzature appartenenti all'A.P.C.G.L.R. è limitato esclusivamente agli interventi autorizzati. E' fatto dunque divieto di utilizzare l'attrezzatura per scopi diversi da quelli perseguiti dall'Associazione.

TITOLO III (MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE)

Articolo 8

A. Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'associazione i Soci Fondatori, i Soci Ordinari i Soci Benemeriti, i Soci Sostenitori, gli Aderenti Associati.

B. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa e che abbiano contribuito alla nascita dell'Ente.

C. Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che si impegnano a presenziare e contribuire effettivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che contribuiscono con il versamento della quota sociale mensile/annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e operativamente.

D. Sono Soci Benemeriti coloro che contribuiscono con donazioni, anni di militanza, impegno e professionalità. Sono elettori ed eleggibili solo se operativi ed in regola con quanto previsto in apposito articolo di questo Statuto

E. Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono con versamenti di quote associative. Sono elettori ed eleggibili solo se operativi ed in regola con quanto previsto in apposito articolo di questo Statuto.

F. Sono Aderenti Associati coloro che concorrono con contribuzione volontaria al fondo di dotazione dell'Associazione.

G. Sono ritenuti Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Articolo 9

(CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI)

A. Ammissione

1. L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presenza di apposita domanda da parte degli interessati, Il consiglio si riserva il diritto di accettare o non accettare la domanda medesima entro 30 (trenta) giorni (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

2. L'adesione all'Associazione è perentoriamente a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati e aderenti nel libro degli associati

Luigi Francesco
Longo Nidele

Luigi Francesco
Longo Nidele

Antonio De Luca



4. L'adesione alla A.P.C.G.L.R. comporta per l'associato il compimento del DICIOTTESIMO (18°) anno di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, altresì per la nomina degli organi direttivi e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

B. Esclusione

1. L'esclusione dell'associato è sancita:

Per recesso

Per mancato versamento della quota associativa a 2 (due) anni dalla data di iscrizione, previa comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo-

Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione-

Per violazione degli obblighi statutari e dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea-

Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione-

Per problemi con le leggi dello Stato-

C. Radiazione

1. La radiazione degli associati è deliberata dall'assemblea degli associati, con votazione segreta alla quale l'interessato non potrà partecipare, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

2. E' consentita facoltà di replica e per iscritto ai Proibiviri, quale unico organo giudicante e arbitro compositore (pro bono pacis) entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione.

3. L'associato deceduto, decaduto, escluso e/o radiato, non ha diritto al rimborso delle quote associative versate, con l'obbligo della restituzione del materiale in dotazione di proprietà, od in partecipazione dall'Associazione stessa.

4. La stessa quota o contributo è intrasmissibile o non rivalutabile.

Articolo 10

(DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

A. Gli associati hanno diritto:

1. A partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dall'Associazione.

2. A partecipare alle Assemblee dell'Associazione.

3. Ad accedere alle cariche associative (salvo quanto previsto da appositi articoli di questo Statuto).

B. Gli associati hanno l'obbligo di:

1. Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2. Mantenere sempre un comportamento adeguato nei confronti dell'Associazione e nei confronti di terzi, siano essi volontari o comuni cittadini.

3. Versare la quota associativa mensile/annuale.

4. Garantire un minimo di 50 (cinquanta) ore annue di servizio.

*Luigi Franceses
Luigi Michele*

*Luigi More
Luigi France*

Antonio De Luca



5. Equipaggiarsi, a proprie spese, nella misura richiesta dall'Associazione (divisa sociale, tesserino, altro....)

C. Tutte le attività di servizio fornite dagli aderenti a favore dell'Associazione sono a titolo gratuito e spontaneo.

TITOLO IV (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Articolo 11

A. Sono organi dell'Associazione:

1. L'assemblea Generale degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. I responsabili di comparto
6. Il collegio dei Revisori dei Conti
7. Il Segretario
8. I Probiviri

Handwritten signatures: Giuseppe, Moretti, Michele, Stan, Nichele

Articolo 12

(L'ASSEMBLEA)

A. L'assemblea ordinaria è composta da tutti gli associati. E' organo Sovrano e può essere ordinaria o straordinaria

B. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della stessa ed inoltre:

1. Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio finanziario.
2. Nomina i componenti del collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
3. Delibera sull'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
4. Delibera l'eventuale radiazione degli Associati.
5. Delibera gli indirizzi generali dell'Associazione.
6. Delibera sulla modificazione dello Statuto.

C. L'Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, e/o ogni qualvolta lo stesso Presidente o 3/4 (trequarti) del Consiglio Direttivo lo richiedano, o 3/4 (trequarti) degli Associati ne ravvisi l'opportunità.

D. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, eletto dalla Stessa. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, per esposizione nei locali dell'Associazione e nelle bacheche pubbliche a disposizione. In difetto di

Handwritten signatures: Paolo Francesco, Giorgio Nichele

Handwritten signatures: Gino Maria, Enrico France

Handwritten signature: Antonio De Luca



Ha Wick

convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

E. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, o in seconda convocazione lo stesso giorno, con qualsiasi numero di Associati.

F. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

G. Le deliberazioni dell'assemblea hanno validità quando siano approvate dalla maggioranza degli associati in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 13

(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

A. Il Consiglio Direttivo è formato da 7-9 (sette-nove) componenti dell'Associazione, ciascuno poi nominato responsabile di un determinato settore e da un membro del Consiglio Comunale nominato dal Sindaco.

B. Nel caso in cui per dimissioni o per cause diverse, un membro del Consiglio Direttivo dovesse decadere dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero periodo di permanenza di quel Consiglio. Nel caso decada oltre la metà del consiglio Direttivo, l'assemblea degli associati provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di parità, sarà eletto il più anziano.

C. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

1. Il Vice Presidente con delega alla gestione delle squadre operative
2. Il Segretario e Tesoriere
3. Il Responsabile del personale del Servizio Civile Nazionale (ove vi è convenzione) avente la qualifica di Operatore Locale di Progetto o Tutor secondo la Legge 64/2001
4. Il Responsabile degli Automezzi (ove vi è presenza)
5. Il Responsabile alla Logistica
6. Il Responsabile al Comparto Tecnico e Tecnologico (ove vi è necessità)
7. Il Responsabile delle trasmissioni

C. Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
2. Attribuire le varie cariche dirigenziali
3. Predisporre bilancio preventivo e consuntivo e/o rendiconto
4. Deliberare sulle domande e nuove adesioni di aspiranti Soci
5. Provvedere a tutte le operazioni e affari di ordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea.
6. Stabilire la quota sociale mensile/annuale

INOLTRE

Luigi Franceschi
Michele

Luigi Maria
Cavaliere



Alto Nico

1. E' convocato di regola ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente, il Vice Presidente(in caso di assenza del Presidente) o i 3/4 (trequarti) del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario e/o lo richiedano.

2. Assume e propone deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

3. I verbali delle adunanze redatti a cura dell'incaricato saranno conservati agli atti e firmati dai presenti.

4. Il Direttivo locale ratifica il presente nella forma deliberata dal Consiglio regionale quale massimo organo consultivo e propone miglioramenti allo stesso.

Articolo 14
(IL PRESIDENTE)

Giordano Carlo Jurell

A. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti e con voto segreto dei componenti stessi.

B. Il Presidente, che può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto un numero illimitato di volte.

C. Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'A.P.C.G.L.R., di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

D. Al Presidente compete, sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi di necessità e urgenza eccezionali il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

E. Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, controlla il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuove le riforme ove se ne presenti la necessità.

F. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci per l'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.

G. Spetta al Presidente derimere e risolvere eventuali divergenze tra i Responsabili di Settore e tra gli Associati.

H. Il Presidente ha il dovere di ascoltare i suggerimenti del Consiglio Direttivo e di indicare le linee guida gestionali.

I. Il Presidente, con la maggioranza del Consiglio Direttivo, può sospendere a tempo indeterminato un Responsabile di Settore o un membro del Consiglio Direttivo non responsabile che operi in contrasto con gli altri membri del Consiglio o che non mantenga comportamenti consoni e civili.

L. Il Presidente locale per gravi inadempienze e mancanza di osservanza nei confronti di quanto previsto dallo statuto regionale può essere sospeso a tempo determinato o indeterminato con deliberazione del Direttivo regionale, che istruisce il caso. In tale evenienza il Presidente regionale nomina un sostituto *ad hoc* (commissario).

M. In caso di gravi ed accertate inadempienze ed inosservanze statutarie verificatesi in sede locale, il Direttivo Regionale, istruito il caso, può decidere, con propria deliberazione, lo scioglimento della sede con l'esclusione dal Gruppo Lucano. In tal caso il Presidente Regionale, entro tre mesi,

Fando Francesca
Luigi Richele

Grano Mario
Carlo Frances

Adesso De R.

RECEIVED
JAN 21 1964
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

esperisce il tentativo di rifondare la stessa ed in caso negativo la medesima sede viene sciolta definitivamente, in attesa di essere rifondata.

Articolo 15

(IL VICE PRESIDENTE)

A. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 16

(IL COMITATO ESECUTIVO)

A. Il Comitato Esecutivo è composto dagli stessi Associati che compongono il Consiglio Direttivo.

Articolo 17

(IL SEGRETARIO)

A. Il Segretario viene nominato durante la prima seduta del Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono e vi resta in carica per la durata dello stesso Consiglio Direttivo

B. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea dell'A.P.C.G.L.R. e del Consiglio Direttivo.

C. Cura la tenuta dei verbali, delle delibere, e del libro degli Associati.

D. Coadiuvando il Presidente, il Consiglio Direttivo nell'organizzazione dell'Associazione.

Articolo 18

(IL TESORIERE)

A. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono, ed è Responsabile unitamente al Presidente, dei capitali dell'Associazione, mantiene i rapporti con gli Uffici competenti, cura la gestione della cassa, rilascia tutte le ricevute e predispone i bilanci dell'A.P.C. e ne tiene idonea contabilità, per l'approvazione degli Organi Competenti. Nessun acquisto o spesa a qualsiasi titolo può avvenire senza che il Tesoriere ne sia preventivamente informato. La carica di tesoriere e segretario può essere cumulata.

Articolo 19

(LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE)

A. Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, altresì i libri degli Associati.

B. I libri dell'Associazione sono a disposizione visiva di chiunque ne faccia richiesta. E' possibile richiedere, a proprie spese, delle copie.

Articolo 20

(CREDENZIALI PER L'ELEGGIBILITA')

A. Eleggibilità

1. Si può essere eletti dopo almeno 2 anni dalla data d'iscrizione e se in regola con le quote associative all'ultimo giorno del mese che precede quello delle votazioni.

B. Diritto di voto



[Handwritten signature]

1. Hanno diritto di esprimere il proprio voto tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

C. Limiti al diritto di voto.

1. Il diritto di voto non è concesso agli associati non in regola con le quote associative all'ultimo giorno del mese che precede quello delle elezioni.

2. Al volontario non in regola con quanto detto in precedenza, gli viene concessa l'opportunità di regolarizzare la propria posizione economica al momento delle votazioni.

Articolo 21

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI)

[Handwritten signature]

A. Allo scadere naturale della durata in carica degli organi elettivi o qualora se ne ravvisi la necessità per motivi già contemplati dal presente Statuti, il Presidente dell'Associazione indice le elezioni.

B. Comunica a tutti gli Associati, almeno con trenta giorni di anticipo, la data, l'orario ed il luogo in cui si vota.

C. Nomina e costituisce, fra gli Associati, il seggio elettorale composto da un Presidente, un Segretario e tre scrutatori, e del quale non potranno fare parte lo stesso Presidente dell'Associazione ed i membri uscenti del Consiglio Direttivo.

D. Il Presidente del Seggio effettuato lo scrutinio proclamerà gli eletti redigendone e sottoscrivendo, unitamente agli altri componenti del seggio il relativo verbale.

Articolo 22

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

A. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) supplenti(questi subentrano in caso di cessazione di un Membro Effettivo)+

B. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Membro del Consiglio Direttivo

C. Per la durata della carica e la rieleggibilità valgono le norme Statutarie per il Consiglio Direttivo

D. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze pertinenti al loro mandato, partecipano di diritto alle assemblee dell'Associazione e senza diritto di voto alle adunanze del consiglio direttivo. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'A.P.C.G.L.R. e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 23

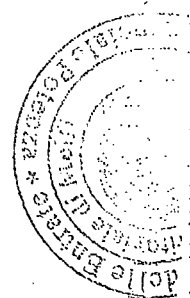
(SCIoglimento)

A. In caso di scioglimento per qualunque causa, i mezzi, le attrezzature nonché le risorse economiche disponibili ottenute mediante il Gruppo Lucano vengono acquisite temporaneamente (congelandoli) al coordinamento regionale quale struttura madre sopraordinata che li assegnerà nuovamente alla stessa struttura locale appena ricostituita (ad ogni modo si richiama il contenuto dell'art.5 comma 4 della Legge 266/91).

[Handwritten signature: Jacopo Francesca]
[Handwritten signature: Giorgio Nicotri]

[Handwritten signature: Grazia Maria]
[Handwritten signature: Elena Frasca]

[Handwritten signature: Antonio De Luca]



Articolo 24

(UNIFORMITA' STATUTARIA DEL GRUPPO LUCANO)

Tutte le sedi confederate o aderenti al Gruppo Lucano adottano il presente Statuto e subordinato a quello regionale del Gruppo Lucano

Articolo 25

(APPLICABILITA' DELLA LEGGE)

A. Per quanto non previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice Civile.

RAPOLLA, 20/08/2010



*Amministratore
Moro Cristello Giuseppe
Grosso Mario
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Parodo Vanessa
Luongo L. dele
Stella B. C.
Antonio D. L. 2*

24 AGO. 2010
REGISTRATO A MELFI IL N. 1219 Mod. 3.2
verale € 0,00 con Mod. F23 del 23-8-2010

